



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con atto consiliare n. ____ in data ____/____/____ in vigore dal 01/01/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO.....	3
Articolo 3 - DEFINIZIONI	4
Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO	6
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI	6
TITOLO II - CATEGORIE	9
Articolo 6 - BASE IMPONIBILE	9
Articolo 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	10
Articolo 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
Articolo 9 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI.....	11
Articolo 10 - CATEGORIE DI UTENZE	10
Articolo 11 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	12
Articolo 12 - SCUOLE STATALI	12
TITOLO III - COMMISURAZIONE	14
Articolo 13 - COSTO DEL SERVIZIO	14
Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	14
Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	15
Articolo 16 - MISURAZIONE PUNTUALE	16
Articolo 17 - QUOTA VARIABILE MISURATA DELLA TARIFFA.....	21
Articolo 18 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE	22
Articolo 19 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	22
Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	23
Articolo 21 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE.....	23
Articolo 22 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	24
Articolo 23 - TARIFFA GIORNALIERA.....	24
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	26
Articolo 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	26
Articolo 25 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE DOMESTICHE.....	26
Articolo 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	27
Articolo 27 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE.....	27
Articolo 28 - RIDUZIONE DONO DEL CIBO UTENZE NON DOMESTICHE	25
Articolo 29 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	29
Articolo 30 - AGEVOLAZIONI.....	29
Articolo 31 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	30
Articolo 32 - ESENZIONI	30
TITOLO V - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI.....	36
Articolo 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	36
Articolo 34 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	36
Articolo 34 bis - Risposta alle richieste di attivazione del servizio.....	38
Articolo 34 ter - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio.....	38
Articolo 34 quater - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche	39
Articolo 34 quinquies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati	39
Articolo 34 sexies - Risposte alle richieste scritte.....	40
Articolo 35 - VERSAMENTI	40
Articolo 35bis - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI	42
Articolo 36 - BANCHE DATI	43
Articolo 37 - POTERI ISTRUTTORI.....	43
Articolo 38 - CONTROLLI	44
Articolo 39 - PENALITÀ ED INTERESSI	45
Articolo 40 - RIMBORSI.....	45
Articolo 41 - CONTENZIOSO, DILAZIONE VERSAMENTI.....	46
Articolo 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	47
Articolo 43 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	47
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	49
Articolo 44 - PRIMA APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	49
Articolo 45 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	49
ALLEGATI	51
Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater Dlgs 116/2020)	39
Allegato 2 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)	40
Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA	41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di Ladispoli (Comune) della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Si applicano alla TARIP in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Unico delle Entrate Tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18/06/2020.
4. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune di LADISPOLI, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare Numero 25 DEL 27/07/2022 ha scelto il posizionamento nello SCHEMA II - LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.

Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della tariffa puntuale finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla TARIP si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Relativamente alle modalità di determinazione del tributo trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, il presente Regolamento fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla L. n.

221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA, al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 18/06/2020 e alle disposizioni comunali regolamentari relative ai Centri di raccolta comunali.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. La gestione dei rifiuti urbani costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
4. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Rifiuto urbano: sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

6. Rifiuto speciale: sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

7. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.

8. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.

9. Rifiuto urbano residuo-RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.

10. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.

11. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

12. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

13. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

14. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.

15. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o

da collettività in caso di più utenze della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

16. Utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
17. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
18. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
19. Utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
20. carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
21. Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
22. Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
23. Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
24. Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
25. Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici

stesse.

2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

TITOLO II - CATEGORIE

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Avvenute le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa tutti i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 6 mq per colonnina di erogazione.
7. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 e, in ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo Articolo 33 - se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Articolo 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, le circostanze di esclusione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti devono essere denunciate ai sensi e per gli effetti del successivo comma 2 secondo le modalità di presentazione della dichiarazione; a titolo esemplificativo si elencano le circostanze di esclusione:
 - a) le unità immobiliari inagibili come dichiarate dal contribuente all'Ufficio Tecnico Comunale o come rilevato da quest'ultimo a seguito di sopralluogo;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali piscine, palestre, piste da corsa, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. In caso di omissione di denuncia si farà riferimento alla data di inizio della residenza oppure alla data di inizio della conduzione comprovata dalle risultanze d'anagrafe o da contratto di locazione, o da verbale dell'autorità competente per rilievi fiscali (Guardia di Finanza, ufficio tributi) o di polizia amministrativa (Polizia Locale).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i già menzionati provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - e) le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.
3. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, a causa del fatto che le operazioni relative non sono

esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori indicati:

descrizione categoria	riduzione superficie
Lavanderie, tintorie	50
Autolavaggi	30
Falegnamerie e simili	60
Ambulatori medici, laboratori d'analisi e radiologici	30
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie e simili	50
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri	50
Marmisti, lavorazioni metalmeccaniche	60
Galvanotecnica e zincatura	60
Altre attività commerciali	30

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dal punto precedente, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare, a pena di decadenza, entro il 28 del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso imprese a ciò abilitate (Formulari, fatture, MUD, ecc.).

Articolo 10 - CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

3. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARIP, i locali e le aree tassabili delle utenze domestiche sono classificati come da Allegato 3.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2 (Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020).
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche A.te.Co.fin adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una categoria fra quelle di cui all'Allegato 2, che producono rifiuti urbani, sono associate alla categoria di attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
7. Con riferimento al comma precedente, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettate alla TARIP, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti speciali. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il Gestore, viene comunque mantenuto il servizio e l'iscrizione a tributo nella categoria relativa.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
10. Le superfici di lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. La tassazione è dovuta, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
11. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A. Per il calcolo della tariffa si farà riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

Articolo 11 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata come precisato al successivo comma 2.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa (riduzione al 100% nella parte variabile del componente), a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che l'unità abitativa non sia locata o concessa in comodato d'uso.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, in mancanza di autocertificazione attestante il numero dei componenti del proprio nucleo familiare, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità. Le suddette autocertificazioni avranno validità per una sola annualità contributiva e dovranno essere reiterate dal 01 gennaio al 28 Febbraio dell'anno di imposizione. In caso di mancata/tardiva presentazione verrà applicato il numero di 3 occupanti. Nel caso di proprietà, la precedente autodichiarazione dovrà essere presentata da tutti i proprietari. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sarà possibile intervenire modificando le risultanze di anagrafe rilevanti ai fini tributari qualora non siano state correttamente acquisite.

Articolo 12 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo ai sensi di quanto disposto con delibera dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO III - COMMISURAZIONE

Articolo 13 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario (PEF) determinato secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF.
2. Per consentire all'Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF il sistema adottato segue le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato come MTR-2).
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal PEF sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il PEF indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti.
6. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il PEF definitivo.

Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 668 della legge 147/2013 e s.m.i. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani conferiti da ciascuna categoria.

3. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno progressivamente determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione delle tariffe del tributo, l'insieme dei costi da coprire è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione, riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. La TARIP è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, così articolata:
 - a) quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi menzionati al seguente punto b);
 - b) quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di RUR prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di trattamento e smaltimento del RUR e di una quota dei costi di gestione;
 - c) quota variabile misurata RD, in caso di misurazione di ulteriori specifiche tipologie di Rifiuto Differenziato queste saranno correlate ai corrispondenti quantitativi di rifiuti conferiti e la relativa quota variabile misurata sarà determinata sulla base dei propri costi di trattamento e recupero (CTR) e di una ulteriore quota dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento finale.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa quota fissa e quota variabile calcolata sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:
 - la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;

- la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
 - i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n.158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", e del contesto territoriale;
 - le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

Articolo 16 - MISURAZIONE PUNTUALE

1. Il Comune, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema per la misurazione puntuale del rifiuto conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica).
2. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti sulla base della disciplina del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a. identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b. registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori;
 - c. indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d. misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume.

Gli strumenti e le attrezzature per la misurazione puntuale del rifiuto sono utilizzati dal Gestore e nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della tariffa puntuale.

4. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza da computare nella parte variabile della tassa,

trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TARI puntuale dovuta da ciascun contribuente.

5. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Articolo 17 - QUOTA VARIABILE MISURATA DELLA TARIFFA

1. La quota variabile misurata della Tariffa è determinata tramite l'applicazione di una tariffa unitaria a peso del RUR e ad altre eventuali specifiche categorie di rifiuto misurate, conferiti dalla singola utenza, quantificati con i criteri previsti dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (ridenominato Ministero della Transizione Ecologica):
 - a) Misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante:
 - i. Pesatura indiretta con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in peso tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso), pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come $RIFut = \Sigma S * VOL_{i,cont} * Kpeso$ dove:
 - $VOL_{i,cont}$ è il volume del contenitore esposto dall'utente espresso in litri;
 - ΣS è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
 - Kpeso è il coefficiente di peso specifico di trasformazione dei litri in peso.
 - b) I quantitativi per ogni tipo di Rifiuto, computati in peso alla singola utenza, risultano, dalla sommatoria delle relative misurazioni di conferimenti realizzate sia mediante pesatura diretta che indiretta.
 - c) Per le utenze aggregate inerenti più utenze che conferiscono in unico contenitore, mantenendo separati i conferimenti da utenze domestiche da quelli da utenze non domestiche, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, per le utenze domestiche, e nelle tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche, di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
 - d) In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze aggregate, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza.
 2. Il Comune nella delibera tariffaria stabilisce, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione:
 - i costi variabili da coprire con la relativa tariffa variabile a misura,

- il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata
- la tariffa in €/Kg determinata in relazione ai costi da coprire con la relativa tariffa variabile misurata e ai quantitativi di rifiuto consumativi nell'anno precedente.

Articolo 18 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE

1. Salvo quanto previsto all'art. Articolo 44 - per il periodo di avvio del sistema di misurazione puntuale, ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di RUR, Soglia Minima di Produzione Rifiuti, oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente per ogni tipologia di rifiuto sottoposto a quantificazione puntuale e per ogni classe e categoria di utenza, domestica e non domestica, la Soglia Minima di Produzione Rifiuti, quale quota del Quantitativo Medio di Produzione Rifiuti, calcolato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di RUR.
3. La Soglia Minima di Produzione è comunque addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
4. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il Quantitativo Medio di Produzione di RUR determinato per classe o categoria come previsto al precedente comma, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
5. In caso di mancato possesso del contenitore per oggettiva impossibilità di esporlo causa le modalità di svolgimento dell'attività di specifiche ed individuate categorie di utenze, la quota variabile misurata è addebitata mediante l'applicazione della Soglia Minima di Produzione.

Articolo 19 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni pari all'anno solare di 365, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree

soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi Articolo 33 - e Articolo 34 -, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, ad esclusione degli edifici accatastati come C2, C6 e C7 le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Ai C6 (box/garages), C2 (cantine e locali di deposito), C7 (solai e tettoie chiuse o aperte) si applica la sola parte fissa riservata alle utenze domestiche.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in kg di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste al precedente Articolo 17 - applicando la relativa tariffa approvata (€/kg).
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità abitative domestiche

(es. condomini), la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il sacchetto e/o contenitore condiviso, secondo i coefficienti Kb (n).

2. È sempre fatta salva la facoltà da parte di utenti facenti parte di utenze condivise di richiedere l'assegnazione di contenitori ID personali associati alla utenza individuale.

Articolo 22 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in kg di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste, applicando la relativa la tariffa approvata (€/kg).
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera tariffaria, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge.
5. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

Articolo 23 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottanta tre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili

per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tariffa. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) all'atto dell'occupazione, tramite versamento con F24.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la tariffa giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la superficie occupata;
 - la classificazione dell'occupazione;
 - la misura della tariffa;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero e a condizione che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è applicata una riduzione annuale del 25 %;
2. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, secondo le indicazioni di cui alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2015, n.6.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di essere applicate alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE DOMESTICHE

1. L'Ente favorisce ed incentiva le pratiche di compostaggio di prossimità e di comunità, come definiti da ultimo dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016 n. 266, avente per oggetto i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici-art. 180, comma 1 octies, D.L.gs. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015, secondo termini e modalità meglio descritti nel vigente Regolamento Comunale Albo Compostatori.
2. La tariffa per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione, è ridotta del 20%.
3. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico,
 - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio, fatta salva la necessità della disponibilità di un idoneo spazio per alloggiare la compostiera (min. 25 mq.), come accertata dal competente Settore Comunale.
4. La riduzione TARIFFA di cui ai precedenti commi, è applicata su specifica richiesta da parte dei

soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati ed alla verifica di effettivo regolare utilizzo della compostiera – singola o condivisa – da parte del competente Settore Comunale, secondo quanto stabilito nel regolamento del compostaggio.

5. L'Amministrazione Comunale verificherà l'effettivo utilizzo di tale modalità di recupero.
6. Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con l'apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
7. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
8. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di inserire ulteriori forme di premialità nei confronti dell'utenza, con particolare riguardo a coloro che conferiscono frazioni differenziate presso le isole ecologiche comunali, secondo modalità, misure e termini definiti con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La già menzionata riduzione è pari al 40 % per gli stabilimenti balneari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Tale riduzione, da richiedersi comunque annualmente, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
4. Gli immobili a destinazione industriale commerciale produttiva e artigianale, detenuti dai proprietari o condotti dai locatari, nei quali non viene svolta attività sono soggetti al pagamento della sola quota fissa relativa alla categoria non domestica con il minore coefficiente Kc delle categorie previste dall'Allegato 2.

Articolo 27 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

1. A favore delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio aerobico dei residui costituiti da scarti

organici biodegradabili prodotti nell'ambito delle attività, è applicata una riduzione della tariffa pari al 20% da concedere a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Per le utenze non domestiche che decidono di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani la tariffa è dovuta unicamente per la parte fissa determinata ai sensi dell'art. 1 comma 652 L.147/2013.
3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
4. La percentuale di riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
5. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte. La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - o Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - o Sr - superficie di riferimento.

Di seguito le percentuali minime di produzione di rifiuti urbani da avviare al riciclo e le conseguenti percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa.

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE (parte variabile della tariffa)
dal 35,1 % al 50,00 %	10,00%
dal 50,1 % al 65,00 %	20,00%
dal 65,1 % all'80,00 %	30,00%
dal 80,1 % al 100,00 %	40,00%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice A.te.Co.fin), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare tassativamente entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento la qualità ed i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER,

allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento o trattamento presso imprese a ciò abilitate;

- la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi dell'utente con recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente, dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata, dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

7. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato dovrà essere fatta per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 28 - RIDUZIONE DONO DEL CIBO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche quali attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono

direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.

2. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale, da presentarsi entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno di riferimento, nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Nell'istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il nominativo del soggetto donatario che dovrà espressamente soddisfare quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge n. 166/2016 ovvero trattarsi di: enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
3. La riduzione verrà applicata a conguaglio e sarà subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione, di un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa andranno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatori in cui saranno indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata potrà essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L.166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.
Si procederà all'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) Per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi
= riduzione complessiva della parte variabile del 10%;
 - b) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi
= riduzione complessiva della parte variabile del 20%;
 - d) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi,
= riduzione complessiva della parte variabile del 30%;
4. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 3 non può arrivare ad incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della quota variabile della tariffa. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Articolo 29 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. In considerazione del fatto che il Comune di Ladispoli svolge il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema domiciliare su tutto il territorio comunale, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Per le utenze ricomprese in tutte le Vie/Aree/Zone nella denominazione "case sparse", come individuate dal servizio di raccolta porta a porta del servizio d'igiene urbana integrata, le quali usufruiranno di un servizio di raccolta domiciliare ridotto rispetto al calendario completo previsto per le aree urbanizzate, il tributo sarà ridotto, nella parte fissa, del 50%.
4. Qualora il contribuente intenda rinunciare all'applicazione della riduzione di cui al comma 3 ed usufruire del totale servizio di raccolta dei rifiuti offerto, per la zona "case sparse", dal gestore del servizio pubblico dovrà presentare, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, apposita richiesta agli Uffici Igiene Ambiente e Tributi che provvederanno, a partire dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a ripristinare il calendario completo di raccolta per l'utenza interessata e all'eliminazione della riduzione applicata. L'istanza di rinuncia potrà essere revocata solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.

Articolo 30 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero e a condizione che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): riduzione del 25%;
 - b) alle famiglie con componente con handicap al 100 % e/o certificazione attestante la totale e permanente invalidità riduzione di:
 - con reddito ISEE da € 0 ad € 2.500 = esenzione totale
 - con reddito ISEE da € 2.501 a € 7.500 = riduzione del 30,00 %
 - c) nucleo familiare con 3 o più figli a carico e con reddito ISEE inferiore a € 15.000 = riduzione del 30,00 %.
2. La riduzione di cui al comma precedente (lettera a) si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di

presentazione della relativa dichiarazione. Si applica, per i residenti del Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, (lettere b e c), avranno la durata di un anno e la domanda di riduzione dovrà essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro il 30 Novembre di ogni anno. Con cadenza annuale gli aventi diritto dovranno presentare/reiterare la domanda; in caso contrario la riduzione decadrà automaticamente.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa..
5. Tali agevolazioni, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. In caso di disponibilità di risorse inferiori e/o inadeguate rispetto al numero di richiedenti all'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Articolo 31 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si procederà all'applicazione della sola più favorevole al contribuente. Resta inteso che quanto detto vale anche in caso di applicazione di esclusione di superfici di cui al precedente art. 7.

Articolo 32 - ESENZIONI

1. La TARIFFA non si applica in via esclusivamente e tassativamente temporanea – nei seguenti casi:
 - a. Utenze Domestiche: Alloggi inutilizzati, privi di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuoti di persone, mobili e cose, lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni;
 - b. Utenze non Domestiche e pertinenze abitative: Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.
2. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, previa presentazione di apposita dichiarazione in tal senso.

TITOLO V - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Articolo 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

Articolo 34 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La richiesta di inizio e attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
2. Le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione dell'immobile.
3. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta). La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli ufficiali messi a disposizione dall'ente disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del comune, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e on-line.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - Per le utenze domestiche di soggetti residenti i dati identificativi dell'utente, tra i quali: cognome, nome e codice fiscale; il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; recapito postale e posta elettronica;
 - Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, recapito postale e posta elettronica;
 - Per le utenze non domestiche, i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza con codice A.te.Co.fin dell'attività, sede legale, recapito postale e posta elettronica), o di colui che intende o presentare denuncia facendosi carico del pagamento del tributo; i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico, e se esistente la scala, il piano, il numero dell'interno, e gli identificativi catastali di foglio mappale e subalterno dei locali e delle aree;
 - la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, o la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali e on-line o è spedita per posta anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata.
7. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 34 bis - Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

Articolo 34 ter - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 34 quater - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche

1. Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Articolo 34 quinquies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 34 sexies - Risposte alle richieste scritte

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 35 - VERSAMENTI

1. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di Servizio.
2. Il versamento della TARIP è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24, modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Nel caso in cui l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli

accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, scadenti il giorno 16 o il 31 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n.296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
8. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
9. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato dal successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
11. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile e fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione.

12. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
13. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.
14. In caso di mancato versamento entro i termini si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997.
15. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al comma 4:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
16. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
17. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
18. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
19. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
20. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 15, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 35bis - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a

favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
 4. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo 36 - BANCHE DATI

1. Il Comune acquisisce dal Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
2. Le parti regoleranno con convenzione e/o corrispondenza, la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.
3. Nel caso di variazione del Gestore, il Gestore uscente ha l'obbligo di fornire al Comune la banca dati aggiornata all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 37 - POTERI ISTRUTTORI

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'Articolo 38 - , il Comune, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Comune può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti

pubblici o gestori di pubblico servizio.

3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 38 - CONTROLLI

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12 (dodici).
6. Il Comune può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente

regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.

Articolo 39 - PENALITA' ED INTERESSI

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del 30% del maggiore importo dovuto, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato una ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la penale di € 50,00.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25 a € 500). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Articolo 40 - RIMBORSI

1. L'utente può richiedere al Comune, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva.

Articolo 41 - CONTENZIOSO, DILAZIONE VERSAMENTI

1. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
2. Il Comune, su specifica domanda dell'interessato, può concedere per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, tenendo conto della disciplina contenuta nel Regolamento delle Entrate Comunali e nei commi da 796 e 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019, secondo le seguenti modalità:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Il Gestore stabilisce il numero delle rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito sopra indicate e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
4. La prima rata deve essere corrisposta entro i termini iniziali del piano di rateazione.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
8. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
9. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 il funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
10. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale

particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 2.

11. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese"
13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
14. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
15. In caso di sanzioni per le quali sono previste istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Articolo 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In sede di prima applicazione del Regolamento esso è individuato nel Funzionario responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 43 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - PRIMA APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per gli anni 2022, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR di tutte le utenze, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARIFFA, dalla sua entrata in vigore.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARIFFA, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 45 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestica

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno,diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 2 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti